

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

Ricorso per provvedimento d'urgenza ex artt. 669 bis c.p.c. e 700 c.p.c.

e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse di

- Prof.ssa Barbara Soro, nata a Cagliari il 26/03/1978, codice fiscale SROBBR78C66B354B, residente in Silius (SU) nella via Umberto I n. 6 ed elettivamente domiciliata in Cagliari nella via San Lucifero n. 77, presso lo studio dell'avv. Massimo Corrias (c.f. CRRMSM71A26B354U – fax 070.682975– mc.studiocorrias@legpec.it) che la rappresenta e difende giusta procura resa in calce e allegata al presente atto unitamente e disgiuntamente all'avv. Giulia Spada (c.f. SPDGLI90H57B354E – fax 070.7961869 – avvgiuliaspada@pec.it);

ricorrente

contro

- Ministero dell'istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Cagliari con sede in Cagliari, Via Dante n. 23/25, PEC: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e Ambito Territoriale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva 80012550929, con sede in Cagliari, nella via Giudice Guglielmo n.



46, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Cagliari con sede in Cagliari, Via Dante n. 23/25, PEC: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it;

resistenti

e nei confronti di

- dei docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Sostegno e Comuni, per le Supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari per le classi di concorso filosofia e scienze umane, filosofia e storia, sostegno scuola secondaria II grado, valida per gli anni scolastici 2022/2024, eventualmente intimati giusta istanza che si formula unitamente al presente atto;

- dei docenti iscritti nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto Sostegno e Comuni dell'Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari per le classi di concorso filosofia e scienze umane, filosofia e storia, sostegno scuola secondaria II grado, valida per gli anni scolastici 2022/2024, eventualmente intimati giusta istanza che si formula unitamente al presente atto.

controinteressati

Per l'accertamento

Del valore abilitante all'insegnamento dei titoli costituiti dal diploma di Laurea unitamente ai 24 CFU, oltre al servizio prestato per almeno 36 mesi su posto di sostegno e comune nelle scuole secondarie statali entro l'anno scolastico 2021/2022.

Ed il riconoscimento



Del diritto all'inserimento nella I fascia, posti sostegno e comuni, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (nel prosieguo, per brevità, G.P.S.) e, contestualmente, nella II fascia, posti sostegno e comuni, delle graduatorie d'Istituto (nel prosieguo, per brevità, G.I.) del personale docente.

* * *

FATTO

- 1) La professoressa Barbara Soro è in possesso della Laurea magistrale in Scienze dell'Educazione conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari in data 4 luglio 2003 (**doc. 1**) nonché dei 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017 conseguiti nel mese di marzo 2018 presso l'Università degli Studi di Cagliari ove ha frequentato il "Corso Singolo 24 CFU in Percorso formativo discipline antro-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche", anno accademico 2017/2018 (**doc. 2**).

L'odierna ricorrente, dunque, possiede la Laurea magistrale nonché i 24 CFU, ossia i titoli che l'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 equipara all'abilitazione.

- 2) Il MIUR, con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 ha consentito l'accesso nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I. solo ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (*art. 3, comma 9*), escludendo illegittimamente la professoressa Soro.



- 3) La ricorrente ha partecipato alla “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per l’anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024, presentando regolare istanza in data 25 maggio 2022 **(doc. 3)**.
- 4) In data 13 settembre 2021 la professoressa Soro, riportando la posizione di graduatoria 101 con punteggio 73, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente scuola secondaria II grado ed è stata assunta, con decorrenza dall’11 settembre 2021 e cessazione al 30 giugno 2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l’I.P.S.S. “Pertini” in Cagliari come docente per un posto di sostegno psicofisico **(doc. 4)**.
- 5) Invero, a seguito di regolare domanda presentata in data 3 agosto 2020 tramite la piattaforma ministeriale Polis – Istanze Online **(doc. 5 – pagg. da 1 a 5)** per il biennio 2020/2022, attualmente, la ricorrente è docente non di ruolo inserita, per la Provincia di Cagliari:
- a) nelle G.P.S. personale educativo II fascia e, contestualmente, nella III fascia delle G.I.;
 - b) nelle G.P.S. Scuola Secondaria I e II grado II fascia e, contestualmente, nella III fascia delle G.I., nelle classi di



concorso A018 – filosofia e scienze umane; “A019 – filosofia e storia”;

- c) nelle G.P.S. su posto di sostegno II fascia e, contestualmente, nella III fascia delle G.I., nella classe di concorso “Sostegno scuola secondaria II grado”.

6) La professoressa Soro ha altresì prestato servizio senza demerito come docente (supplente) presso gli Istituti scolastici Statali, nelle classi di concorso A018 (ex A036), ADSS e come personale educativo nelle istituzioni educative. Nello specifico (**doc. 3 – pagg. da 51 a 63**):

- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 18/11/2014 al 21/11/2014, giorni 4, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 22/11/2014 al 25/11/2014, giorni 4, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 26/11/2014 al 30/11/2014, giorni 5, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 01/12/2014 al 07/12/2014,



- giorni 7, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 11/12/2014 al 11/12/2014, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 15/01/2015 al 15/01/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 30/01/2015 al 30/01/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 18/02/2015 al 18/02/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 19/02/2015 al 20/02/2015, giorni 2, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;



- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 25/02/2015 al 25/02/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 02/03/2015 al 02/03/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 06/03/2015 al 06/03/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 12/03/2015 al 13/03/2015, giorni 2, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 14/03/2015 al 17/03/2015, giorni 4, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 18/03/2015 al 01/04/2015,



- giorni 15, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 02/04/2015 al 05/05/2015, giorni 34, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 07/05/2015 al 07/05/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 11/05/2015 al 11/05/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 20/05/2015 al 21/05/2015, giorni 2, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
 - Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 01/06/2015 al 01/06/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;



- Anno Scolastico 2014/2015 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 08/06/2015 al 08/06/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2015/2016 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 15/10/2015 al 16/10/2015, giorni 2, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2015/2016 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 24/11/2015 al 26/11/2015, giorni 3, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2015/2016 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 27/11/2015 al 27/11/2015, giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2015/2016 - PPPP personale educativo nelle istituzioni educative – Servizio dal 15/10/2015 al 16/10/2015, giorni 2, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in Cagliari;
- Anno Scolastico 2015/2016 – A036 filosofia, psicologia e scienze dell'educazione (a valere su A018) Scuola Secondaria II



- grado – Servizio dal 16/12/2015 al 30/06/2016, giorni 198,
presso Lic. Scient. "G. Bruno" in Muravera (CA);
- Anno Scolastico 2016/2017 - PPPP personale educativo nelle
istituzioni educative – Servizio dal 12/10/2016 al 12/10/2016,
giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in
Cagliari;
- Anno Scolastico 2016/2017 - PPPP personale educativo nelle
istituzioni educative – Servizio dal 12/10/2016 al 12/10/2016,
giorni 1, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” in
Cagliari;
- Anno Scolastico 2016/2017 – ADSS Sostegno Scuola
Secondaria II grado – Servizio dal 15/10/2016 al 09/12/2016,
giorni 56, presso "C. Baudi Di Vesme" in Iglesias;
- Anno Scolastico 2016/2017 – ADSS Sostegno Scuola
Secondaria II grado – Servizio dal 10/12/2016 al 30/06/2017,
giorni 203, presso "C. Baudi Di Vesme" in Iglesias;
- Anno Scolastico 2017/2018 – A018 filosofia e scienze umane
Scuola Secondaria II grado – Servizio dal 25/09/2017 al
02/10/2017, giorni 8, presso Istituto “Pitagora” in Isili (CA);
- Anno Scolastico 2017/2018 – ADSS Sostegno Scuola
Secondaria II grado – Servizio dal 03/10/2017 al 30/06/2018,
giorni 271, presso "C. Baudi Di Vesme" in Iglesias;



- Anno Scolastico 2018/2019 – ADSS Sostegno Scuola Secondaria II grado – Servizio dal 09/10/2018 al 30/06/2019, giorni 265, presso Ist. Mag. "C. Baudi Di Vesme" in Iglesias;
- Anno Scolastico 2019/2020 – ADSS Sostegno Scuola Secondaria II grado – Servizio dal 30/09/2019 al 30/06/2020, giorni 275, presso I. I. S. “De Sanctis – Deledda” in Cagliari (CA);
- Anno Scolastico 2020/2021 – ADSS Sostegno Scuola Secondaria II grado – Servizio dal 14/09/2020 al 30/06/2021, giorni 290, presso I.P.S.S. "Pertini" in Cagliari (CA);
- Anno Scolastico 2021/2022 – ADSS Sostegno Scuola Secondaria II grado – Servizio dal 11/09/2021 al 30/06/2022, giorni 293, presso I.P.S.S. "Pertini" in Cagliari (CA).

- 7) Nonostante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dei titoli ormai identificati con l’abilitazione all’insegnamento, la ricorrente è inserita nella II fascia GPS e lo sarà anche per il biennio 2022/2024, non avendo il Ministero provveduto a far propria la normativa vigente nonché l’orientamento giurisprudenziale sulla materia in esame e non consentendo, pertanto, alla docente di presentare regolare istanza per essere inserita nella I fascia G.P.S. mediante la procedura informatizzata.
- 8) Ai docenti inseriti nella II fascia delle G.P.S., e conseguente III fascia G.I., sono riservate mere ed eventuali supplenze residue, perlopiù brevi, per cui la professoressa Soro ha interesse ad essere inserita nella I fascia G.P.S., e contestuale II fascia G.I., al fine di acquisire priorità



nell'attribuzione di incarichi di supplenza di più lunga durata. Tale illegittima determinazione dell'Amministrazione resistente è altamente pregiudizievole per la ricorrente i cui incarichi brevi, transitori e di mera supplenza non superiori alla durata dell'anno scolastico cui attualmente può ambire, ne aggravano la precarietà lavorativa ed economica.

- 9) L'interesse della docente è altresì retto da massima urgenza a seguito della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale che regola l'aggiornamento delle G.P.S. e che ha previsto la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze in data 31 maggio 2022, data oltre la quale non è più possibile per le docenti modificare la propria istanza di inserimento.

Difatti, decorsa tale data l'iter procedurale prosegue con la valutazione dei titoli dichiarati nelle domande degli Uffici Scolastici Provinciali mediante il supporto di Scuole Polo appositamente individuate. Successivamente le G.P.S. saranno pubblicate sui siti web degli Uffici Scolastici di ciascuna provincia e le scuole pubblicheranno le correlate G.I.

Con riferimento all'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, il Dirigente lo scorso 9 giugno con Decreto ha individuato le suddette scuole polo *«al fine della istruzione delle G.P.S. e delle connesse graduatorie di istituto, nei tempi resisi necessari per garantire il corretto avvio dell'a. s. 2022/2023»* (art. 1) e ha, contestualmente, fornito le indicazioni circa gli aspetti organizzativi della procedura (**doc. 6**).



Dopo la pubblicazione delle graduatorie i docenti per ottenere una supplenza dovranno compilare una seconda domanda, per esprimere le preferenze da GPS e, successivamente, verranno convocati per l'assegnazione. Seguirà un ulteriore controllo di conferma o rettifica da parte dell'Istituto che avrà in carico il docente supplente che verrà convalidato dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

Per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) inclusi elenchi aggiuntivi, I e II fascia, posti ogni ordine e grado è avvenuta in data 31 agosto 2020.

Questo, come da prassi, nell'ottica di garantire agli studenti la continuità dell'insegnamento e il corretto avvio dell'Anno Scolastico.

- 10) Già in data 22 marzo 2022 l'odierna ricorrente, al fine di far valere il proprio diritto e manifestare interesse all'Amministrazione, ha presentato regolare istanza per il “riconoscimento del valore abilitante alla docenza della laurea unita al conseguimento dei 24 Crediti Formativi Universitari” al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle G.P.S. di prima fascia e nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Successivamente, lo scorso 31 maggio ha reiterato l'istanza a mezzo pec, diffidando il Ministero e l'Ambito Provinciale “all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Superiori nonché nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, personale docente, classi di concorso A018, A019, ADSS nella Scuola Secondaria di Secondo Grado della



Provincia di Cagliari, con posizione spettante in base al punteggio maturato” (doc. 7).

Nella domanda ha illustrato la sufficienza dei titoli ai fini dell’inserimento nella fascia primaria, alla luce della superfluità dell’abilitazione ai sensi del rinnovato ordinamento scolastico, senza ottenere alcun riscontro.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Sul fumus bonis iuris

1. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle G.P.S. e nelle G.I. sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante orientamento giurisprudenziale.

Difatti, il ricorso è volto a far riconoscere la sussistenza di un diritto soggettivo con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi preclusivi e l’accertamento della violazione di norme di rango primario.

Tale assunto è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa secondo cui: *«le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario,*



alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica," ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, I, 23.11.2020 n. 816; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21.11.2020, n. 1480, TAR L'Aquila). Gli aspiranti, infatti, sono inseriti de plano in dette Graduatorie sulla base delle dichiarazioni circa il possesso dei titoli indicati negli allegati contraddistinti con lettera "A" dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il cui punteggio è automaticamente computato dal sistema informatico secondo i criteri fissati dalle Tabelle ivi riportate, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati" (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 10/02/2021 - ud. 09/02/2021, dep. 10/02/2021 - n.130)

Pertanto, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, il T.A.R. Piemonte rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione, statuendo che «*tali atti non potendo ascriversi ad altre categorie di attività autoritativa [...] non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.*» (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011)».



Ed invero, la Suprema Corte, pronunciandosi sulla giurisdizione in caso analogo a quello di specie, ha affermato che *«ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/06/2019, n.17123).

2. Sull'illegittimità e conseguente disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 e atti conseguenti.

2.1 Evoluzione normativa.

Nell'anno scolastico 2014/2015 è stata attuata la cosiddetta riforma della “Buona Scuola”, entrata in vigore con la Legge n. 107 del 2015. Essa, ai commi 106 e 107 detta disposizioni in materia di graduatorie.

Al comma 106 è stabilito che *“La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo”* e, al successivo comma 107 si dispone che: *“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, (nel testo attualmente vigente, si legge 2022/2023, n.d.r.), l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di*



istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”.

Al successivo comma 110, con riferimento alla procedura di assunzione del personale docente ed educativo, è disposto che *“per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili”*, per cui l'abilitazione costituisce titolo di accesso e requisito imprescindibile per poter partecipare al concorso.

In seguito, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015.

In attuazione di tale delega è stato infatti emanato il D. Lgs. 59/2017 rubricato *Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*.

Con l'introduzione di tale novella il legislatore ha stabilito una nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi equiparando tra i titoli di



accesso l'abilitazione al conseguimento del titolo di laurea unitamente al conseguimento dei 24 CFU (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

Così, per l'accesso ai posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari, l'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59 del 2017 stabilisce che:

“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, [...], coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Per accedere ai posti di sostegno (art. 3, comma 4, lett. c) D. Lgs. 59/2017) è invece necessario possedere *“i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 ((del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del*



presente articolo con riferimento alle procedure distinti per la scuola secondaria di primo o secondo grado))” (art. 5, comma 3, D. Lgs. 59 del 2017).

Tale riconoscimento di equivalenza è stato confermato anche dallo stesso Ministero il quale, con riferimento ai cicli di specializzazione sul sostegno attivati dal 2019 con D.M. 92/2019 ha ammesso alla procedura i docenti laureati con 24 CFU senza titoli aggiuntivi.

Il riconoscimento del libero accesso al corso di specializzazione in oggetto, che in precedenza era riservato ai soli docenti in possesso di abilitazione, è stato confermato, da ultimo, con D.M. 333/2022 di attivazione del VII ciclo di specializzazione sul sostegno didattico.

Pertanto, l’effetto equivalente all’abilitazione di laurea e 24 CFU è riscontrato anche sotto tale profilo per volontà del legislatore delegato il quale, difatti, *«in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline»* (Trib. Siena, Sent. N. 99 del 14/07/2020).

Successivamente, il D. L. 36 del 30 aprile 2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” ha dettato nuove disposizioni in materia di istruzione. In particolare, gli articoli dal 44 al 46, riscrivendo in parte il Decreto Legislativo 59/2017, prevedono, per quanto qui interessa, un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione per i docenti della scuola secondaria; un nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo



dei docenti della scuola secondaria; nuovi requisiti per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria nonché una fase transitoria per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria.

Tale atto normativo, di carattere provvisorio, individua (D. L. 36/2022, art. 44, comma 1, lett. e), quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti relativamente ai posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, *il possesso della laurea [...] e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso*. Per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di sostegno è invece richiesto il *superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità*.

Ad ogni buon conto, *la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*).

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto agli artt. 5 e 17 del Dlgs. 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati (oltre all'abilitazione ed in alternativa a questa, intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU e, attualmente, con la citata modifica normativa, il possesso congiunto della laurea e della relativa abilitazione e,



in alternativa a questo, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi.

Pertanto, il possesso di tali requisiti è, ancora una volta per espressa previsione normativa, considerato equivalente all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti ma, non consente (e non ha consentito all'istante) l'accesso alla prima fascia delle GPS ed alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (riservate ai docenti abilitati).

2.2 L'Ordinanza Ministeriale 60/2020

Con ordinanza n. 60 del 10.07.2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, il Ministero dell'Istruzione costituiva in ciascuna provincia le G.P.S. (art. 3, comma 1), nonché disciplinava l'utilizzo delle G.I. da parte del Dirigente Scolastico (art. 11), entrambe finalizzate all'attribuzione di supplenze annuali e temporanee.

Nello specifico, le supplenze annuali sono conferite attingendo dalle GPS mentre quelle brevi attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 10.07.2020).

L'articolo 3, comma 6 prevede: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti*



requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; [...]”.

Con riferimento ai posti di sostegno, distinti per i relativi gradi di istruzione le GPS sono così suddivise: *“a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: [...] ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”* (art. 3, comma 7).

Con riguardo alle Graduatorie di Istituto, ancora, all'art. 11 della citata Ordinanza Ministeriale è statuito che *“Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n.*



374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. 2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti”.

La predetta ordinanza n. 60 del 10/07/2020, pertanto, ha regolamentato la istituzione delle G.P.S. (disciplinando i requisiti richiesti per il relativo inserimento) ed innovato la regolamentazione delle G.I., sostituendo, rispetto a queste ultime, la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti ministeriali.

2.3 L'Ordinanza Ministeriale 112/2022.

Con la pubblicazione della recente ordinanza il Ministero ha ritenuto di lasciare sostanzialmente inalterati i requisiti di accesso alle differenti graduatorie.



Invero, le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono suddivise in tre fasce così determinate (art. 3, co. 9, O.M. 112/2022):

“a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

Per l’attribuzione delle supplenze temporanee e per qualsiasi necessità (art. 2, comma 4, lett. c), ed esaurite o divenute incapienti le GPS (art. 2, comma 5, ultimo periodo) il dirigente scolastico “utilizza le



graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4" (art. 11, comma 1).

La ricorrente, pertanto, in possesso di tutti i titoli che il legislatore intende e ha, nel tempo, inteso equiparare all'abilitazione (laurea + 24 CFU; tre annualità di servizio nei cinque anni precedenti) illegittimamente continua ad essere esclusa dalla I fascia GPS (e relativa II fascia GI).

2.4 Sull'impossibilità, anche pregressa, di conseguire

l'abilitazione

Nel corso degli anni sono variate le modalità per ottenere l'abilitazione all'insegnamento.

Con la legge 19 novembre 1990, n. 341 è stata istituita la SSIS (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario). L'attività delle SSIS fu svolta sino all'anno accademico 2008/2009 e, successivamente, le SSIS furono rimpiazzate dai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA).



Quest'ultimo consisteva in un corso universitario annuale e ne furono svolti solamente due cicli: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012, il secondo nell'anno accademico 2014-2015.

Il sistema è poi mutato con la riforma avviata nel 2015 che, come detto, non ha più indicato nell'abilitazione l'esclusivo requisito di accesso e, nel già menzionato D. Lgs. 59/2017 è stata stabilita la soppressione dei TFA prevedendone la sostituzione con i percorsi di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), di durata triennale, nonché definitivamente estinta l'abilitazione.

La Legge di Bilancio 2019 ha poi abolito il percorso FIT triennale (dopo solo un anno dalla sua entrata in vigore, mai entrato a regime) sostituendolo con il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

È lo stesso legislatore, dunque, che ha, nel tempo, sostanzialmente equiparato - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Difatti, sino all'entrata in vigore del D.L. 36/2022, il sistema di reclutamento e formazione iniziale della scuola secondaria ha previsto il superamento di concorsi abilitanti a cui si accede con laurea più 24 CFU nelle discipline socio psico pedagogiche e il conseguimento del PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). Tali ultimi percorsi, non sono ancora stati attivati.

Non può quindi ricadere sull'odierna ricorrente la responsabilità ministeriale di non aver organizzato percorsi in maniera continuativa,



sull'intero territorio nazionale e aperti a tutte le classi di concorso né, tantomeno, l'inattività rispetto all'attivazione dei percorsi annunciati.

Non appare dunque ragionevole che, per l'assenza di titoli abilitativi aggiuntivi, ormai superati, la ricorrente si trovi nell'impossibilità di essere inserita tra i docenti di I fascia pur essendo in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante, costituito dalla laurea e 24 CFU in specifici settori disciplinari, idoneo all'accesso a tutti i concorsi, banditi e da bandire, in precedenza riservati ai soli docenti abilitati.

Nondimeno, è illegittimo non riconoscere l'abilitazione di fatto conseguita mediante il servizio su posto di sostegno e comune per tre anni negli ultimi otto.

Conclusione obbligata sembra allora essere che nell'attuale sistema normativo esistono plurime previsioni di rango primario che riconoscono l'equivalenza tra abilitazione e laurea con 24 CFU, annualità di servizio, ai fini dell'inserimento nella I fascia G.P.S.

Inoltre, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del succitato decreto legislativo 59/2017, per come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 CFU perseguono medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella I fascia G.P.S. per coloro che sono in possesso di tali titoli.



Difatti, occorre sottolineare come la docente sia in possesso di tali titoli abilitativi sin dal 2018. Per tali motivi, ad essa spetterà il riconoscimento del titolo abilitativo costituito da:

- laurea + 24 CFU nelle classi di concorso “A019 – storia e filosofia”
“A018 – filosofia e scienze umane”;
- oltre tre annualità di servizio nella classe di concorso “Sostegno scuola secondaria II grado”;

con conseguente inserimento nelle GPS Scuola Secondaria I e II grado I fascia e, contestualmente, nella II fascia delle G.I.

3. Violazioni di Legge.

3.1 Illegittimità dell’ordinanza n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui non consente al ricorrente l’inserimento nella II fascia delle G.I. e nella I fascia delle G.P.S. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione.

Il Ministero dell’Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella II fascia delle G.I. e nella I fascia delle GPS atteso che sarebbe a tal uopo necessaria l’abilitazione.

Ciò determina un’evidente incongruenza derivante dal fatto che se da un lato il possesso dei 24 cfu consente ai docenti di poter partecipare al concorso al pari di un qualsiasi docente abilitato, dall’altro non gli conferisce il riconoscimento dell’abilitazione, in palese violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione.



Anche il mancato riconoscimento dell'abilitazione conseguita mediante le annualità di servizio lede gravemente il diritto della docente.

Conseguentemente l'ordinanza n. 112 del 06.05.2022 è illegittima poiché emanata in violazione della normativa primaria e senza tener conto dei pregressi riconoscimenti già operati dal legislatore.

Inoltre, la professoressa Soro è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente che, sin dall'anno scolastico 2014/2015, ha svolto senza demerito dapprima come personale educativo nelle istituzioni educative e successivamente nelle classi di concorso A018 (ex A036) e ADSS.

Non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla I fascia delle G.P.S. (e relativa II fascia delle G.I.).

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 e l'articolo 97 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

3.2 Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE e correlati D. Lgs. 206/2007 (art. 4) e D. Lgs 15/2016.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 delegava il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B.



Il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, entrato in vigore il 10/02/2016, dava attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche (G.U. n. 32 del 9/2/2016).

La rilevata illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa sovranazionale, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Invero, ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio: il MIUR, mediante il D.P.R. n. 19 del 2016, con l'intento di revisionare l'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento (art. 1), ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione.

Tra l'altro il legislatore nazionale, con l'art. 1, comma 79, della L. n. 107 del 2015 evidenzia la sostanziale irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il Dirigente Scolastico possa conferire gli incarichi a docenti *in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.*

Ciò conferma come il legislatore nazionale stia dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie che non richiedono l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della



professione (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 119/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lav., sentenza n. 35/2020, Trib. Salerno, Sez. Lav., sentenza n. 107/2020; Trib. Parma, Sez. Lav., sentenza n. 46/2020; Trib. Cassino, Sez. Lav., sentenza n. 425/2019).

Essendo la soluzione prospettata (valore abilitante del possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU) *“sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare”* (Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502/2019 del 19/12/2019; n.2833/2019 del 22/03/2019), si chiede la disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.

4. Sulle annualità di servizio svolte tra l’anno scolastico 2008/2009 e 2019/2020, su posto comune e di sostegno.

Nel 2019 sono state adottate, con il D.L. 126/2019, “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”. In sede di conversione il Parlamento ha previsto, quale titolo di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il possesso, in maniera congiunta, dei seguenti requisiti:

a) aver svolto, *“tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della*



partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)”; “b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”; c) possesso, “per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione”

Pertanto, nel 2019 il legislatore ha confermato il valore abilitante della Laurea congiuntamente con il possesso dei 24 CFU, richiedendo inoltre 36 mesi di servizio di cui uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

La professoressa Soro sebbene abbia effettuato sei anni di servizio nella classe di sostegno, uno nella classe A018 (ex A036), e due come personale personale educativo e sia in possesso, in ragione del valore intrinsecamente abilitante della Laurea e dei 24 CFU come dal legislatore riconosciuto, di tutti i requisiti richiesti, è illegittimamente e irragionevolmente esclusa dalla I fascia delle G.P.S. e dalla II fascia delle G.I., poiché riservate agli abilitati.

Ella, però, con quegli stessi requisiti è ritenuta idonea ad accedere ai concorsi riservati agli abilitati.

Sul punto di recente il Consiglio di Stato ha ricordato che “*l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è*



considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (cfr. CDS, sez. VI, sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020).

Sulla scorta del predetto principio enunciato dalla giurisprudenza appare logico consentire l'inserimento nella prima fascia delle GPS anche e soprattutto a tutti coloro che hanno espletato le tre annualità di servizio presso le scuole statali, come l'odierna ricorrente.

Pertanto, ad essa andrà riconosciuto quale titolo abilitativo l'aver svolto oltre tre annualità di servizio nella classe di concorso “Sostegno scuola secondaria II grado”, uno nella classe A018 “filosofia e scienze umane”, due quale personale educativo nelle istituzioni educative e, conseguentemente, l'inserimento nelle GPS Scuola Secondaria I e II grado I fascia (e relativa II fascia G.I.).

Diversamente il servizio prestato dalla docente e le relative competenze acquisite nel corso degli anni verrebbero vanificati proprio nel



momento in cui tale servizio serve all'interessato per conseguire un risultato utile al suo inquadramento professionale, in maniera del tutto irragionevole e illegittima.

5. Precedenti favorevoli

Il dato legislativo ampiamente illustrato è avallato dall'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che, in materia, ha riconosciuto il valore abilitante della Laurea unitamente ai 24 CFU o ai 36 mesi di servizio.

Si precisa che la maggior parte delle pronunce citate dispone l'inserimento nella II fascia G.I. poiché i ricorsi sono stati azionati nel corso del precedente triennio scolastico 2017/2020, regolato dal D.M. 374/2017.

Le doglianze dei docenti sono le stesse: essi, invero, chiedono il passaggio nella fascia migliorativa delle graduatorie per le supplenze in virtù del riconoscimento del titolo abilitante.

Secondo insegnamento autorevole, con riferimento al valore abilitante delle tre annualità di servizio, *«[...] un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali [...]»* (Cfr: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sentenza n. 4167/2020).



Secondo il giudice del lavoro di Siena il possesso congiunto dei 24 CFU è considerato equivalente, per espressa previsione legislativa. Difatti, lo stesso ha ritenuto che: *«in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione»*. (Cfr. Tribunale di Siena, Ordinanza -non reclamata- n. cron. 2493/2019).

Anche il Tribunale di Roma ha affermato il valore abilitante del diploma di Laurea unitamente ai 24 CFU: *«La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata," certamente discutibile*



alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa cornice sovranazionale,"dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è già visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie», dichiarando, per questi motivi, «che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu» (Cfr. Tribunale sez. lav. - Roma, 22/03/2019, n. 2823).

Periculum in mora

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, si ribadisce quanto già citato ai punti 8 e 9 dell'illustrazione in fatto.

L'ordinanza ministeriale in oggetto ha avviato ufficialmente la procedura di aggiornamento delle G.P.S. per gli anni 2022/2023 – 2023/2024 prevedendo la presentazione delle istanze sino al 31 maggio 2022.

A tale procedura ha regolarmente partecipato anche la professoressa la quale, come detto, ha formalmente diffidato gli odierni convenuti all'inserimento nella I fascia GPS.



Tale inserimento è determinante per poter concorrere in via prioritaria all'assegnazione delle supplenze di più lunga durata in tempi compatibili con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Ne consegue, pertanto, l'interesse urgente della docente a ottenere un provvedimento giudiziale che riconosca il valore abilitante dei propri titoli entro la pubblicazione delle graduatorie che sono attese entro il mese di agosto (cfr. § 9 illustrazione in fatto), al fine di permetterle di poter essere inserita nella I fascia GPS, e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico.

Atteso che la docente mira a conseguire un bene di natura non patrimoniale, quale il diritto ad essere inserita legittimamente nella I fascia G.P.S. e II fascia G.I., considerati i tempi di definizione di un ordinario giudizio di merito nonché la natura temporanea (biennale) delle graduatorie, la tutela invocata verrebbe vanificata laddove le si dovesse negare l'accesso al rimedio cautelare.

Sulla base di tali circostanze e considerato anche che la docente non ha ricevuto riscontro alla diffida inviata si è formato il convincimento della ricorrente a richiedere un provvedimento d'urgenza affinché venga riconosciuto il valore abilitante dei titoli in suo possesso entro l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, al fine di poter tutelare il proprio interesse all'inclusione nella I fascia G.P.S., e relativa II fascia G.I., da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

Nel caso che ci occupa, invero, la docente è inserita in II fascia delle G.P.S. e III delle G.I. per le classi di concorso già citate in apertura, posti



comuni e sostegno, e, pertanto, si chiede in sede cautelare (e nel successivo giudizio di merito) l'inserimento in I fascia G.P.S. e II G.I. per le medesime classi di concorso.

È evidente il danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, che numerosi Giudici, in casi sostanzialmente analoghi, hanno ritenuto sussistere e posto a fondamento della loro decisione: «*sussiste nel caso di specie il periculum in mora tenuto conto del fatto che il mancato inserimento potrebbe comportare la mancata stipula di contratti con danno alla professionalità*» (cfr. Ordinanza Trib. Messina del 22.12.2020, RG 3562/2020).

Richiesta emissione decreto inaudita altera parte

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la tutela delle situazioni sostanziali rappresentate nella descrizione del *periculum in mora* non può essere posticipata neppure all'udienza di trattazione, atteso che è interesse della ricorrente ottenere il provvedimento riconoscimento del suo diritto entro l'inizio dell'Anno Scolastico.

Infatti la docente, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, è minacciata da un pregiudizio incombente ed



irreparabile, e ha diritto a chiedere che, in via cautelare e con idoneo provvedimento di urgenza, concedibile anche *inaudita altera parte* attesa l'eccezionale urgenza e gli interessi sottesi alla richiesta, l'Ill.mo Sig. Giudice del lavoro adito voglia ordinare e disporre *inaudita altera parte* il riconoscimento del valore abilitante dei titoli e delle annualità di servizio posseduti dalla prof.ssa Soro.

Azione di merito

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito. L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Per quanto sopra esposto e per quant'altro a dedurre nei modi e nei termini di legge, la professoressa Barbara Soro, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

Ricorre

All'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i suesposti motivi, affinché, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, ritenuta la propria competenza, ai sensi degli art. 669 – sexies c.p.c. e 700 c.p.c., ricorrendone i presupposti, *inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In via cautelare: **disapplicare** l'ordinanza del ministero n. 112 del 06.05.2022 ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali,



dipartimentali e/o dirigenziali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi; **accertare e dichiarare** che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e 24 CFU, riconoscendo analogo valore abilitante al possesso congiunto dei titoli accademici e delle oltre 36 mensilità di servizio; conseguentemente ordinando al Ministero convenuto che parte istante possa spendere detta abilitazione ai fini dell'inserimento nella I fascia delle G.P.S. nonché nella II fascia delle G.I. interessate dell'ambito provinciale di Cagliari, personale docente, posti comuni e di sostegno, per le classi concorsuali di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

- 2) Nel merito: **disapplicare** l'ordinanza del ministero n. 112 del 06.05.2022, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o dirigenziali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi; **accertare e dichiarare** che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e 24 CFU, riconoscendo analogo valore abilitante al possesso congiunto dei titoli accademici e delle oltre 36 mensilità di servizio; conseguentemente ordinando al Ministero convenuto che parte istante possa spendere detta abilitazione ai fini dell'inserimento nella I fascia delle G.P.S. nonché nella II fascia delle G.I. interessate dell'ambito provinciale di Cagliari, personale docente, posti comuni e di sostegno, per le classi



concorsuali di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

- 3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art.

151 c.p.c.

Visto il superiore ricorso, con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento *pleno iure* della ricorrente nella competente fascia delle G.P.S. e delle G.I. sarebbero scavalcati nelle graduatorie e nel punteggio.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di



diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale.

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).*

Ciò visto e ritenuto,

la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

Chiede

All’Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., adottando ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel sito istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Dichiarazione di valore



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego. Pertanto, il C.U. ridotto della metà è pari ad € 259,00.

In via istruttoria

Si producono i seguenti documenti con riserva di depositare gli originali se richiesto o se sorge contestazione:

- 1) Diploma di laurea;
- 2) Consegimento 24 CFU;
- 3) Presentazione istanza online GPS 2022/2021;
- 4) Contratto assunzione 11/09/2021 – 30/06/2022;
- 5) Domanda inserimento in graduatoria del 31/07/2020;
- 6) Decreto A.T.S. di Cagliari del 09/06/2022;
- 7) Istanza del 31.05.2022;
- 8) Contratti assunzione dall'A.S. 2015/2016.

Ai sensi dell'art. 170 comma 4 c.p.c. si dichiara che si intendono ricevere le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento ai recapiti indicati nella prima pagina del presente atto.

Con perfetta osservanza

Cagliari, lì 06/07/2022

Prof. Avv. Massimo Corrias

Avv. Giulia Spada

